ISTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA PUBBLICA GOVERNATIVA IN BARI

Art. 2 (Allegato Convenzione passaggio Stato patrimonio bibliografico Biblioteca Bari)

Il Comune e la provincia di Bari si obbligano a versare annualmente allo Stato la somma di L. 3.000.000 (tre milioni) e L. 6.000.000 (sei milioni), rispettivamente, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento della Biblioteca.

Versione in vigore dal 1 maggio 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari
Estremi	Legge 28 marzo 1958, n. 330
Partizione	Allegato Convenzione passaggio Stato patrimonio bibliografico Biblioteca Bari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-biblioteca-pubblica-governativa-in-bari/allegato-convenzione-passaggio-stato-patrimonio-bibliografic-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it